

Legge Regionale 7 novembre 2015, n. 51

**“DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Le strutture sanitarie private già autorizzate all'entrata in vigore della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. (nel prosieguo L.R. n. 28/2000), accreditate e contrattualizzate devono eseguire gli adeguamenti ivi previsti all'art. 15, comma 6, lett. a) entro il termine del 31 dicembre 2016, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 70 del Ministro della Salute del 2 aprile 2015 e del Piano regionale socio-sanitario.
2. L'applicazione della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Comune nel cui territorio è ubicata la sede della struttura, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di un progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per la realizzazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente. La mancata presentazione del progetto entro il suddetto termine di 3 mesi determina l'immediata decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio dell'attività sanitaria.
3. Qualora, per ragioni di ordine tecnico o strutturale, non fosse possibile l'adeguamento di cui al comma 1 è concessa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge,

la facoltà di un adeguamento per trasferimento in altra sede idonea mediante presentazione di apposita istanza di trasferimento, secondo le previsioni della L.R. n. 28/2000. La mancata presentazione dell'istanza di trasferimento entro il suddetto termine di 3 mesi determina l'immediata decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio dell'attività sanitaria.

4. Il termine per il completamento della procedura di trasferimento di cui al comma 3 deve avvenire entro il 28 febbraio 2017, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni se richieste, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 70 del Ministro della Salute del 2 aprile 2015 e del Piano regionale socio-sanitario.
5. Alle strutture sanitarie di cui al comma 1 che presentano istanza di adeguamento di cui al comma 2 ovvero istanza di trasferimento ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la disciplina di cui al comma 15 dell'art 16 della L.R. n. 28/2000.
6. La Commissione tecnica dell'Azienda sanitaria competente per territorio, istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 28/2000, oltre agli adempimenti istruttori finalizzati al ri-

lascio del parere tecnico di conformità per il rinnovo dell'autorizzazione, effettua verifiche periodiche volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti e della tempistica degli interventi riportati nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma.

7. La mancata realizzazione dell'adeguamento entro la scadenza del termine di cui al comma 4 determina l'immediata decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l'esercizio dell'attività sanitaria.
8. Quanto previsto dal comma 1 non si applica ai procedimenti in corso per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 5 febbraio 2010, n. 16 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 26.
9. Dall'entrata in vigore della presente legge è

sospesa l'efficacia di eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.R. n. 28/2000.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 novembre 2015

PITTELLA